

N. 14366 /2017 R.G.TRIB.

██████████ / MINISTERO DELL'INTERNO - COMMISSIONE TERRITORIALE PER LA
PROTEZIONE INTERNAZIONALE DI TORINO SEZIONE DI GENOVA



TRIBUNALE DI GENOVA

SEZIONE XI CIVILE

in composizione collegiale, nelle persone di:

Francesco Mazza Galanti

Paola Bozzo Costa

Ottavio Colamartino

Presidente

Giudice

Giudice relatore

riunito in Camera di consiglio ha pronunciato il seguente

DECRETO

nel procedimento iscritto al n. 14366 / 2017

proposto da

██████████ nato in SENEGAL il █/█/█, alias nato il █/█/█, C.F. █
██████████, sedicente, C.U.I. █, ID VESTANET █, elettivamente
domiciliato in Alessandria, Corso Crimea 57 presso lo studio dell'Avv. Mariagrazia Marelli, che lo
rappresenta e difende giusta procura rilasciata su foglio separato, di cui vi è copia nella busta
telematica allegata al ricorso introduttivo.

RICORRENTE

nei confronti di

MINISTERO DELL'INTERNO - COMMISSIONE TERRITORIALE PER LA PROTEZIONE
INTERNAZIONALE DI TORINO SEZIONE DI GENOVA, in persona del Ministro *pro tempore*,
che sta in giudizio avvalendosi del Presidente della Commissione territoriale

RESISTENTE

e con l'intervento del

PUBBLICO MINISTERO

avente ad oggetto: ricorso ex artt. 35 e 35-bis d.lgs. 25/2008

a scioglimento della riserva

OSSERVA

1. ██████████, cittadino del SENEGAL propone ricorso ai sensi dell'art. 35 e 35-bis
d.lgs. 25/2008 avverso la decisione emessa il 5 settembre 2017 e notificata il 13 novembre 2017

con la quale la Commissione territoriale di Torino - Sezione di Genova, ha rigettato sia la domanda di riconoscimento dello status di rifugiato, sia la domanda subordinata di protezione sussidiaria, sia infine la domanda di trasmissione degli atti al Questore per il rilascio del permesso di soggiorno per motivi umanitari ai sensi dell'art. 5 comma 6 d.lgs. 286/98.

Si è costituito il Ministero dell'Interno - Commissione territoriale di Torino - Sez. di Genova, chiedendo il rigetto del ricorso

È intervenuto il Pubblico Ministero, chiedendo il rigetto integrale del ricorso. Dal certificato del casellario giudiziale non risultano precedenti penali; non risultano inoltre carichi pendenti presso la Procura della Repubblica di Genova.

Dalla documentazione trasmessa dall'Ufficio Immigrazione della Questura di Genova, infine, non si evincono precedenti di polizia a suo carico.

Si è proceduto in questa sede a nuovo ascolto del richiedente davanti al Giudice istruttore.

2. Il richiedente premette di essere nato e vissuto a Kolda, nell'omonima regione (detta anche alta Casamance), nel sud del Senegal; parla le lingue peul e wolof, oltre al francese, e italiano (lingua utilizzata durante l'udienza in tribunale); appartiene all'etnia peul e professa la religione musulmana; ha studiato nella scuola francese dai 7 ai 19 anni conseguendo il diploma; figlio unico, celibe e senza figli, ha sempre vissuto con i genitori e insieme ai tre fratelli del padre, le loro mogli ed i loro figli, nel villaggio di Sare Demba Balde, a circa 25 km. da Kolda.

In sede di audizione davanti alla Commissione territoriale, e in seguito davanti al giudice, racconta - sinteticamente - che il proprio numeroso nucleo familiare 'allargato' viveva a Kolda sfruttando gli appezzamenti di terreno e i capi di bestiame di famiglia; il ragazzo sin da bambino aiuta i familiari nel lavoro dei campi. La madre ha portato alla famiglia un consistente patrimonio di capi di bestiame, che assicurano una sicurezza economica in quanto il padre è inabile al lavoro per un grave handicap alle mani derivante dai postumi della lebbra. Quando il bambino ha circa otto anni il padre si trasferisce nella casa di cura statale "Tripiano" per soggetti affetti da disabilità¹, e non è più in grado di curarsi della famiglia, sostenuta dalla madre.

Sin dall'infanzia il richiedente è affetto da una patologia cardiaca congenita che lo affligge tuttora e si manifesta periodicamente, causando l'insorgere di un'insufficienza respiratoria e dolorosi edemi agli arti ed all'addome².

Le limitazioni dovute alla malattia fanno sì che egli, già figlio di un uomo toccato dalla lebbra, venga emarginato dai compagni di scuola, convinti che la sua patologia sia contagiosa. Inoltre, la malattia gli impedisce periodicamente di lavorare. Nel corso degli anni la famiglia si trova a fronteggiare periodiche carestie: gli zii si rifiutano di fornire aiuti economici e la madre del richiedente è costretta a vendere i capi di bestiame di sua proprietà. Stante l'impossibilità di svolgere lavori pesanti e trovandosi al tempo stesso nella necessità di fornire un sostegno economico alla madre, il 24 giugno 2014 il ricorrente si reca a Bamako, in Mali, dietro

1 In merito alla situazione di povertà ed estremo disagio in cui vivono gli ospiti della struttura, ai limiti della sussistenza, si veda il relativo articolo "*Le martyre des guèris da la lèpre*", prodotto dal ricorrente (prod. 40)

2 Cfr. documentazione clinica prodotta.



suggerimento di tre suoi ex compagni di scuola che gli procurano un'occupazione adeguata: procacciatore di clienti e addetto al controllo degli autobus nella loro impresa di trasporti.

Colpito da una nuova manifestazione della cardiopatia, è però costretto ad interrompere dopo alcuni viaggi la sua attività lavorativa; ma si ferma comunque in Mali dove trova un contesto più accogliente rispetto al villaggio, dove veniva stigmatizzato per la sua malattia³.

Successivamente, si unisce a un concittadino diretto in Libia, dove giunge nell'agosto 2014. Le spese di quest'ultimo viaggio sono in parte sostenute dalla madre, che alla fine si risolve a vendere i due ultimi capi di bestiame ed è costretta pertanto a tornare presso la famiglia di origine, non avendo più mezzi autonomi di sostentamento. Nel febbraio 2015 il richiedente viene imprigionato, a Tripoli, a seguito di un'incursione della polizia nella casa dove egli prestava servizio per alcuni compagni: è recluso per un mese e liberato a causa della malattia. Nell'agosto 2015, spinto dalla situazione della realtà libica, incerta e violenta, decide di tentare la traversata verso l'Italia, dove approda alla fine dello stesso mese. In caso di rimpatrio teme di non potersi più integrare dopo il fallimento del suo viaggio, in un contesto che lo ha già rifiutato una volta e dove ormai non risiede più neanche la madre.

3. Ciò posto, si osserva che tali fatti non attengono a persecuzioni per motivi di razza, nazionalità, religione, opinioni politiche o appartenenza ad un gruppo sociale e pertanto non integrano gli estremi per il riconoscimento dello status di rifugiato come definito dall'art. 1A della Convenzione di Ginevra del 1951 e dall'art. 2 comma 1 lett. e) del d.lgs. 251/2007 (status non richiesto in questa sede); né si ravvisa, in accordo con quanto rilevato dalla Commissione in particolare ai punti 2 e 4 del provvedimento di diniego, alcun rischio effettivo di danno grave di cui all'art. 14 d.lgs. 251/2007.

Deve pertanto rigettarsi la domanda di riconoscimento dello status di protezione sussidiaria.

4. Protezione umanitaria. La situazione del ricorrente permette però il riconoscimento del diritto alla protezione per motivi umanitari.

4.1 Non applicabilità al presente giudizio delle norme del c.d. decreto sicurezza riguardanti la protezione umanitaria.

Preliminarmente deve essere brevemente affrontata la problematica relativa all'entrata in vigore del DL n. 113/18 del 4.10.18 pubblicato sulla G.U. del 4.10.18 ed in vigore dal 5.10.18, in relazione al presente procedimento. Il decreto, tra le altre cose, ha infatti modificato l'art. 5/6° comma T.U.Imm. e l'art. 32/3° comma legge 25/08, invocati da parte ricorrente, abrogando la protezione umanitaria con la contestuale introduzione di nuove ipotesi di permessi di soggiorno per protezione speciale o per casi speciali.

Sul punto, si richiama la costante giurisprudenza di questo Tribunale, di tutta la giurisprudenza di merito nota e, da ultimo, anche la recente pronuncia della Cassazione (n. 4890/19 del 19.2.19), alla luce della quale deve ritenersi ormai pacifico che la novella normativa non può essere applicata al presente procedimento in quanto riferito a diritto/rapporto giuridico sorto anteriormente al 5.10.18.

3 Cfr. verbale di udienza, p.1

4.2 L'art. 5 comma 6 d.lgs. 286/98 non definisce i gravi motivi di carattere umanitario che possono impedire il rientro del richiedente nel suo paese di origine e che gli stessi vengono generalmente ricondotti a significativi fattori soggettivi di vulnerabilità, quali. particolari motivi di salute, ragioni di età, traumi subiti tali da lasciare traccia nella personalità del richiedente, un significativo percorso di integrazione nel nostro paese) ovvero a fattori oggettivi di vulnerabilità, che possono essere legati a guerre civili, a rivolgimenti violenti di regime, a conflitti interni, a catastrofi naturali, a rischi di tortura o di trattamenti degradanti ed altre gravi e reiterate violazioni dei diritti umani nel Paese di origine.

Ciò posto, occorre tenere conto:

- della **giovannissima età** in cui il richiedente poco più che ventenne, ha lasciato il Paese ;
- della **storia personale**, che – seppur non riconducibile alle maggior forme di protezione – lo porta suo malgrado a lasciare il proprio Paese alla ricerca di un contesto dove la propria malattia (come già quella del padre) non venga stigmatizzata e non costituisca un ostacolo insormontabile per la sua realizzazione personale.

- delle **vicende vissute in Libia**, dove ha subito un'immotivata carcerazione e conseguenti maltrattamenti. Quanto al trattamento violento subito dagli stranieri in transito dalla Libia, in particolare provenienti dall'Africa Subsahariana, la notizia - già nota⁴ - trova un'ulteriore conferma nella dichiarazioni rese dal Procuratore della Corte Penale Internazionale all'ONU dell'8/5/2017, secondo cui la Corte penale ha l'intenzione di aprire un'inchiesta ufficiale sulle violenze subite dai migranti in Libia, in quanto sono pervenute da fonti diverse testimonianze di migranti sfruttati, schiavizzati, picchiati o molestati sessualmente⁵.

Dalla Libia, pertanto, il giovane è stato costretto alla fuga su un'imbarcazione precaria, trovando scampo solo a conclusione di una traversata drammatica

- infine, dell'**ottimo percorso di inserimento ed integrazione** nel tessuto economico, sociale e culturale italiano, come risulta dalla documentazione prodotta relativamente ai diversi diplomi conseguiti⁶, dalla positiva referenza scritta dal responsabile ~~del Centro~~ in relazione all'attività di volontariato svolta presso la Caritas di Ovada⁷, nonché l'**esperienza lavorativa come mediatore culturale** presso la Cooperativa ~~del Centro~~ di ~~Genova~~⁸, che ha già manifestato la propria intenzione di proseguire a breve tale esperienza lavorativa. Da segnalare, come già detto,

4 Si veda il Rapporto 2016/2017 di Amnesty International: "Rifugiati e migranti sono stati vittime di gravi abusi da parte di gruppi armati, contrabbandieri e trafficanti di esseri umani, oltre che delle guardie dei centri di detenzione amministrati dalle autorità governative. (...) La legislazione libica continuava a considerare un reato l'ingresso, l'abbandono o la permanenza irregolare nel paese da parte di cittadini stranieri. Molti migranti irregolari, o sospettati di esserlo, e richiedenti asilo sono stati prelevati ai posti di blocco e nel corso d'irruzioni all'interno di abitazioni o sono stati denunciati alle autorità dai loro datori di lavoro. Migliaia sono rimasti trattenuti presso le strutture del dipartimento per la lotta alla migrazione irregolare (Department for Combating Irregular Migration – Dcim), in stato di detenzione indefinita in attesa dell'espulsione. Sebbene queste strutture dipendessero ufficialmente dal ministero dell'Interno, erano spesso gestite dai gruppi armati che operavano al di fuori dell'effettivo controllo del Gna. In queste strutture erano tenuti in condizioni squallide e sottoposti a tortura e altri maltrattamenti da parte delle guardie, compresi pestaggi, spauratorie, sfruttamento e violenza sessuale".

5 Cfr. <https://www.icc-cpi.int/Pages/item.aspx?name=170509-otp-stat-lib>

6 Cfr. ricorso, all.5, 6, 7

7 ibidem, all.8

8 ibidem, all.38-39



che il richiedente ha sostenuto l'intera audizione in questa sede in **lingua italiana**, senza l'ausilio di alcun interprete.

Le circostanze di cui sopra, globalmente considerate, concretizzano una situazione che - valutata unitamente alla condotta regolare tenuta dal richiedente in Italia (nessun precedente penale, né carichi pendenti presso la Procura della Repubblica di Genova, né precedenti di polizia) - dà diritto ad ottenere il permesso di soggiorno per motivi umanitari ai sensi del previgente art. 5 comma 6 d.lgs. 286/98, Anche secondo i parametri di cui alla sentenza della Cass. Civ. b. 4455/18 e successive conformi.. Gli atti vengono a tal fine trasmessi al Questore competente per territorio.

4.3 Provvedimento da emettere. Come accennato *supra*, il d.l. 113/18, conv. dalla l. 132/18 ha modificato le norme che riconoscevano il permesso di soggiorno per motivi umanitari, come figura di carattere generale.

All'art. 1, comma 9, ha poi previsto che *"Nei procedimenti in corso, alla data di entrata in vigore del presente decreto, per i quali la Commissione territoriale non ha accolto la domanda di protezione internazionale e ha ritenuto sussistenti gravi motivi di carattere umanitario allo straniero è rilasciato un permesso di soggiorno recante la dicitura «casi speciali» ai sensi del presente comma, della durata di due anni, convertibile in permesso di soggiorno per motivi di lavoro autonomo o subordinato. Alla scadenza del permesso di soggiorno di cui al presente comma, si applicano le disposizioni di cui al comma 8"*.

Deve osservarsi in merito che:

- parlando di *"procedimenti in corso"*, la norma non sembra riferirsi ai procedimenti giurisdizionali (atteso che menziona la sola ipotesi di provvedimento emesso dalla Commissione territoriale), quanto ai procedimenti amministrativi volti al rilascio del permesso da parte del Questore. Certo è che si tratta di norma che ha come destinatario il Questore, disponendo che, quando siano stati ritenuti sussistenti i gravi motivi umanitari, debba rilasciare un permesso non più denominato *"per motivi umanitari"*, ma recante la dicitura *"casi speciali"* (e tuttavia, pur sempre *"della durata di due anni, convertibile in permesso di soggiorno per motivi di lavoro autonomo o subordinato"*);

- la norma menziona solo il provvedimento della Commissione territoriale e non quello del Giudice. Ciò può essere dovuto a dimenticanza, oppure -più probabilmente- ad esigenze di coerenza con la normativa precedente, che solo all'art. 32 comma 3 d.lgs. 25/2008 (riguardante la decisione della Commissione) e non anche all'art. 19 comma 9 d.lgs. 150/2011 (poi abrogato dal d.l. 13/17) menzionava la protezione umanitaria⁹; ciononostante, nessuno ha mai dubitato che anche il Tribunale (o la Corte di Appello), qualora non vi fossero i presupposti per il riconoscimento dello status di rifugiato e di protezione sussidiaria, ma ritenesse la sussistenza di gravi motivi di carattere umanitario, dovesse trasmettere gli atti al Questore per il rilascio del permesso di soggiorno ai sensi dell'articolo 5, comma 6 T.U.Imm. Il Tribunale, infatti, non poteva

⁹ L'art. 19 comma 9 d.lgs. 150/2011 prevedeva infatti che *"Entro sei mesi dalla presentazione del ricorso, il Tribunale decide, sulla base degli elementi esistenti al momento della decisione, con ordinanza che rigetta il ricorso ovvero riconosce al ricorrente lo status di rifugiato o di persona cui è accordata la protezione sussidiaria (...)"*. Non era menzionato il permesso per motivi umanitari.



che avere, in termini di provvedimenti che definiscono il procedimento, i medesimi poteri della Commissione;

- l'art. 1, comma 9, come confermato dalla legge di conversione, deve essere pertanto riferito anche ai provvedimenti dell'Autorità giudiziaria di trasmissione degli atti al Questore per il rilascio di permesso di soggiorno per motivi umanitari;

- il Questore, di conseguenza, dovrà rilasciare in favore del ricorrente, ai sensi dell'art. 1, comma 9, cit., un permesso di soggiorno recante la dicitura «casi speciali», della durata di due anni, convertibile in permesso di soggiorno per motivi di lavoro autonomo o subordinato.

5. Spese di giudizio. Stante la reciproca parziale soccombenza, sussistono giusti motivi per l'integrale compensazione delle spese di lite.

Si provvede con separato decreto contestuale - ai sensi dell'art. 83 comma 3-bis D.P.R. 115/2002 - alla liquidazione dei compensi in favore del difensore.

PER QUESTI MOTIVI

Il Tribunale di Genova, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando:

- Rigetta la domanda di riconoscimento dello status di protezione sussidiaria.
- Dichiarata la sussistenza di gravi motivi umanitari che impediscono il rientro nel paese di origine del richiedente [REDACTED] nato in SENEGAL il [REDACTED], alias nato il [REDACTED], C.F. [REDACTED], sedicente, C.U.I. [REDACTED], ID VESTANET [REDACTED], e conseguentemente dichiara il suo diritto al rilascio del permesso di soggiorno per motivi umanitari ai sensi del previgente art. 5 comma 6 d.lgs. 286/98.
- Dispone la trasmissione della presente ordinanza al Questore per il rilascio, ai sensi dell'art. 1 comma 9 d.lgs. 113/18 del permesso di soggiorno recante la dicitura «casi speciali», della durata di due anni, convertibile in permesso di soggiorno per motivi di lavoro autonomo o subordinato. Alla scadenza del permesso di soggiorno, si applicheranno le disposizioni di cui al comma 8 del medesimo art. 1.
- Compensa integralmente tra le parti le spese di giudizio.

Così deciso in Genova nella camera di consiglio del 2/5/2018

Il Giudice estensore
(Ottavio Colamartino)

Il Presidente
(Francesco Mazza Galanti)